

BENEFICI A TUTELA DEI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

Benefici per assistenza disabili in situazione di gravità	Assistenza del figlio fino a 8 anni di età	Assistenza del figlio minorenni di età superiore a 8 anni ovvero maggiorenne o affine entro il II grado	Lavoratore disabile maggiorenne in situazione di gravità	Beneficio di scelta prioritaria della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere	Congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni
B E N E F I C I	Hanno diritto ai benefici alternativi, di seguito elencati, per l'assistenza al figlio fino agli otto anni di età, la madre o in alternativa il padre, anche se l'altro genitore non ne abbia diritto: a) Entro gli otto anni del bambino: il congedo parentale può essere fino ad un massimo di 3 anni (continuativi o frazionati, compensati del congedo parentale di 10 o 11 mesi): art 33, co.1 e art. 42 co. 1 D.lg 151/01. b) Possono usufruire di 3 giorni al mese retribuiti coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (art. 41, c.2 D.lgs.151/01) decorrenti dal momento del riconoscimento della disabilità grave. Nel caso in cui i genitori abbiano superato l'età di 65 anni, o deceduti, o affetti da patologie invalidanti, o mancanti, il beneficio dei 3 gg. spetta al parente affine entro il II grado. c) solo entro il 3° anno di età del bambino, possono usufruire di 2 ore di permesso giornaliero (art.33, co.2 legge 104/1992, art. 33, co.1 e 2, e	Beneficio: 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa, coperto da contribuzione figurativa. Può essere esteso fino al III grado di parentela o affinità. a) Il diritto spetta alla madre, o in alternativa al padre, anche se l'altro genitore non ne abbia diritto (es. genitore solo). b) Per l'assistenza di disabile in situazione di gravità, il diritto spetta al solo referente unico (art.33 co.3 legge 104/1992 e Art.42, co.5bis D.lgs.n.151/01) c) E' prevista l'assistenza a più disabili gravi con tanti benefici quanti sono gli assistiti. Ne possono beneficiare il coniuge o il parente affine entro il primo grado ovvero anche il parente o affine entro il secondo grado, nel caso in cui il coniuge o il genitore del disabile abbia almeno 65 anni o si trovi in condizione di invalidità, o siano deceduti o mancanti.	Il lavoratore disabile può usufruire alternativamente dei seguenti benefici: a) Permessi di due ore al giorno, ridotti ad 1 ora in caso di part time o in caso di orario inferiore a 6 ore giornaliere (circ. FP.26/06/1992) b) Permessi di 3 giorni al mese retribuiti, anche continuativi (Art. 33, co.3 Legge n. 104/92 e circ. FP n. 13/10, punto 4) Il lavoratore disabile in situazione di gravità può assistere altro disabile in situazione grave (circ. FP n. 13/10, punto 3).	Il disabile in situazione di gravità o chi assiste un disabile in situazione di gravità può beneficiare della facoltà di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio (nel caso di lavoratore disabile) oppure la sede più vicina al domicilio della persona da assistere (nel caso di assistente a disabile). Ai disabili di cui all'art. 21 della legge 104/92 è riconosciuta la precedenza nella mobilità annuali e interprovinciali. Per l'assistenza al coniuge o al figlio con disabilità in base all'art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92 viene riconosciuta la precedenza nella mobilità annuale, nei trasferimenti provinciali e interprovinciali. Il figlio che assiste il genitore in situazione di	Coloro i quali devono assistere il disabile in situazione di gravità possono beneficiare nell'arco della vita lavorativa, e in seguito ad espressa domanda, di un congedo continuativo frazionato di massimo 2 anni per ciascun disabile grave. L'ordine di priorità dei beneficiari, in modo che il successivo subentra solo in mancanza o decesso o patologia invalidanti del o dei precedenti, è il seguente: 1. Coniuge convivente; 2. Padre o madre anche adottivi; 3. Uno dei figli conviventi 4. Uno dei fratelli o sorelle conviventi N.B. Per convivenza si intende residenza anagrafica ovvero dimora temporanea (come da schedario ex Art.32 D.P.R. n.223/89) nello stesso comune, indirizzo e num. Civico anche se in interni diversi (Lett. Circ. Min. Lav. 18/02/2010 e Cir. Inps n.32/2012, punto 6). Il beneficio spetta ad un solo lavoratore per ogni disabile, tranne che alternativamente

42,co. 1 e 2.D. lgs 151/2001). In caso di part time o di orario giornaliero inferiore a 6 ore il permesso è limitato ad un'ora.	ti. (Art.33, co. 3 ultimo periodo, Legge 104/1992 e Art. 42, co. 5-bis, D.lgs n. 151/2001. N.B. Non è più richiesta la convivenza o la continuità o esclusività dell'assistenza. Tuttavia nel caso in cui l'assistente risieda in un comune distante oltre 150 Km stradali, è necessaria la documentazione del titolo di viaggio o altra documentazione che attesti il raggiungimento della residenza dell'assistito (Art. 33, co. 3-bis, Legge n. 104/1992). In caso di part time orizzontale i benefici spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro, mentre in caso di part time verticale spettano per intero (Circ. Inps n.45/11, paragrafo 2.1 e Circ. Inps n.100/12, punto 4).		gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. I docenti e il personale ATA beneficiari delle precedenza di cui agli artt.21 e 33 della legge 104/92 sono esclusi dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei docenti in soprannumero (art. 7 CCNI mobilità 2015/2016). N.B. I beneficiari non possono essere trasferiti ad altra sede senza il proprio consenso (Art. 33, commi 5-6, Legge 104/92).	ai genitori , anche adottivi, per l'assistenza del figlio. Non è consentito chiedere nello stesso mese anche altri giorni di permesso ex lege 104/92. Ai sensi dell'Art. 42, comma 5-bis , il beneficio è cumulabile con i 3 benefici a favore dei genitori per figli fino ad 8 anni di età, purché fruiti in giornate diverse dello stesso mese. L'indennità è pari all'ultima retribuzione prima del congedo per le voci fisse e continuative. Ai fini pensionistici spetta il contributo figurativo mentre i benefici non sono utili per la maturazione delle ferie, della tredicesima, del Tfr.
--	--	--	--	---

N.B. Codice Civile artt. 74/78 :

- Parenti: 1° grado: genitori e figli; 2° grado: fratelli, nonni e nipoti; 3° grado: zii, nipoti, bisnonni e pronipoti
- Affini: 1° grado : suoceri, nuore e generi; 2° grado: fratelli, nonni, nipoti del coniuge; 3° grado: zii, nipoti, bisnonni e pronipoti del coniuge.